CAMERA DEI DEPUTATI N. 1527

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPIELLO, ANDÒ, ALAGNA, BUFFONI

Presentata il 23 settembre 1987

Istituzione del difensore civico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La sempre maggior diffusione dell'istituto del difensore civico negli ordinamenti contemporanei è un dato di fatto ben noto.

Agli esordi « scandinavi » (Svezia nel 1908 e Finlandia nel 1919) hanno fatto seguito, nel secondo dopoguerra, nuovi e significativi episodi, dapprima limitati ancora all'Europa settentrionale (Norvegia nel 1952 e Danimarca nel 1954), poi via via estesi al resto della stessa Europa (Gran Bretagna nel 1967, Francia nel 1973 nonché le due recenti costituzioni iberiche) e del mondo: basti ricordare, a titolo d'esempio, la Nuova Zelanda, l'Australia, il Canada ed alcuni stati americani, come il Nebraska e lo Iowa.

In Italia, ad un dibattito giuridico e politico ormai più che ventennale, fa riscontro un notevole sviluppo dell'istituto sul piano della legislazione regionale; infatti, oltre alle Province autonome di Trento e Bolzano, ben dodici regioni hanno già provveduto ad istituire l'ufficio del difensore civico nel proprio ordinamento: Toscana, Liguria, Lazio, Umbria, Piemonte, Lombardia, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Emilia-Romagna, Puglia e Calabria.

Naturalmente, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, tali organi possono esplicare la propria funzione esclusivamente nell'ambito degli uffici ed enti amministrativi dipendenti dalle regioni stesse, ciò che ne limita notevolmente la capacità di incidere a fondo nel complesso dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, poiché, com'è ben

noto, il grosso di tali rapporti si gioca nei confronti delle amministrazioni statali, sia a livello centrale che periferico, di quelle del decentramento istituzionale, e con specifico riferimento ai servizi pubblici, degli enti locali territoriali.

Appare quanto mai necessario e non più rinviabile, quindi, un intervento legislativo dello Stato che assicuri, anche in questo più vasto ambito istituzionale, una adeguata tutela del cittadino, completando l'evoluzione registratasi nell'ordinamento regionale.

* * *

L'esame della legislazione comparata e del dibattito teorico che ne ha accompagnato la formazione e lo sviluppo nei diversi contesti culturali, giuridici e politico-istituzionali, consente di mettere a fuoco alcuni modelli alternativi ai quali può ispirarsi la configurazione dell'istituto del difensore civico.

Dal punto di vista strettamente storico, il primo è quello che caratterizzò le varianti scandinave di inizio Ottocento, atteggiando l'*Ombudsman* come un « controllore » del Governo-amministrativo operante in stretto collegamento con il Parlamento, che rappresenta e dal quale trae la propria principale legittimazione. Di tale impostazione appaiono evidenti le tracce anche nelle vigenti leggi inglese e francese.

Contigua a questa soluzione è l'altra, che colloca il difensore civico pure nell'ambito del controllo, ma lo disloca dal versante parlamentare a quello puramente amministrativo, affidandogli un ruolo non lontano da quello che nel nostro ordinamento svolge la Corte dei conti, sia pure, come è ovvio, sulla base di parametri trascendenti la stretta legittimità.

La terza impostazione individua nel difensore civico un organo di tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, destinato quindi ad integrare il sistema imperniato sulla giustizia amministrativa. I rimedi che questa offre appaiono oggi non completamente soddisfatti, e ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, il progressivo ampliamento e la contemporanea diversificazione degli interventi pubblici nei più disparati settori di attività sociale ed economica hanno causato un aumento della domanda di giustizia nei confronti dell'amministrazione che ha ben presto messo in crisi l'intero apparato giudiziario; d'altro canto, si fa sempre più viva ed avvertita l'esigenza di veder tutelate situazioni soggettive diverse ed ulteriori rispetto alle classiche figure del diritto e dell'interesse legittimo: basti pensare agli interessi « diffusi », e, per altro verso, alla tutela nei confronti delle lesioni che non conseguono a provvedimenti o che, al contrario, discendono proprio dalla mancanza di essi.

La circostanza che l'istituto del difensore civico sia stato introdotto anche in altri paesi a giustizia amministrativa, come la Spagna o la Francia, conferma la piena compatibilità dell'istituto stesso con un sistema, qual'è il nostro, basato su un duplice grado di giustizia, rispetto al quale il difensore civico si pone come strumento integrativo, destinato ad agire su piani e con tempi diversi.

Si tratta dunque, come è stato giustamente osservato, di affiancare agli « organi giurisdizionali » un « organo di giustizia », il quale non si connoti come un controllore od un antagonista della pubblica amministrazione, bensì come un centro propulsore per il miglioramento dell'azione amministrativa e della sua efficacia, teso al più sollecito e pieno soddisfacimento delle istanze dei cittadini.

Questa impostazione è andata progressivamente affermandosi sia nei più recenti sviluppi dottrinali, sia nelle sedi di dibattito politico-istituzionale. Tra tutte basti citare la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, nella cui relazione conclusiva l'istituto del difensore civico viene indivuato come un potenziale strumento di « chiusura » del sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti di libertà e partecipazione.

In particolare meritano di essere sottolineati due aspetti della proposta formulata dalla Commissione:

a) la finalizzazione dell'istituto del difensore civico alla tutela degli interessi diffusi, i cui portatori hanno sino ad ora conseguito una legittimazione solo episodica alla promozione di procedure giurisdizionali od alla partecipazione alle stesse, perdurando quindi una notevole incertezza circa la soluzione del problema, sia sul piano legislativo che su quello giurisprudenziale;

b) inquadramento dell'istituto in una chiara prospettiva di attuazione del dettato costituzionale sull'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, in consonanza con il terzo degli indirizzi evolutivi prima passati in rassegna.

Alla prospettiva disegnata da queste linee di fondo – le più moderne ed idonee a determinare una fisionomia del difensore civico al passo con i contesti istituzionali, politici e sociali che caratterizzano la seconda metà degli anni Ottanta – possono ricondursi le idee-cardine sulle quali poggia la particolare soluzione strutturale che la presente proposta delinea al fine di introdurre anche nel nostro ordinamento una disciplina organica dell'istituto del difensore civico.

Infatti, il complesso dei poteri di intervento ad esso attribuiti gli consentono, in sostanza, di porsi come tramite privilegiato per l'introduzione degli interessi, del singolo o dei gruppi, « all'interno » dei meccanismi di formazione della decisione amministrativa, ampliando così in maniera significativa l'area di cognizione, valutazione e comparazione abbracciata dalle diverse fasi del procedimento amministrativo stesso.

In altri termini, ciò significa un decisivo passo in avanti verso una sempre più completa e puntuale tutela « endoprocedimentale » delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte dal provvedimento che la pubblica amministrazione si appresta ad adottare, tutela oggi assicurata solamente in quel procedimento la cui disciplina normativa preveda espressamente forme di contraddittorio.

In linea con l'indirizzo già largamente affermatosi nella legislazione regionale sin qui intervenuta, al difensore civico viene riconosciuto un vero e proprio potere di « accesso » al procedimento, che si sostanzia nella possibilità di ottenere l'esame congiunto, con gli appartenenti all'ufficio che procede o dovrebbe procedere all'istruttoria relativa al caso dedotto, degli atti, dei fatti o dei semplici comportamenti amministrativi verificatisi riguardo al caso stesso.

A seguito di siffatto scrutinio, il difensore civico può, secondo quanto previsto dalla proposta che si illustra, indicare all'amministrazione gli adempimenti « ritenuti idonei a soddisfare la richiesta di tutela ». Questo è, evidentemente, uno dei momenti-chiave della disciplina, aprendosi qui una sorta di « finestra nel procedimento » (o nel « non procedimento », qualora si tratti di casi di inerzia amministrativa) attraverso la quale al difensore civico sarà possibile far passare valutazioni, istanze, aspettative, esigenze che sicuramente trascendono il mero apprezzamento di legittimità, andando invece ad arricchire il mosaico di elementi di ponderazione, mai abbastanza vasto e completo di sfumature, sul cui sfondo l'autorità amministrativa è chiamata a collocare la valutazione del « merito ».

A ciò si affianca un'altra dimensione dell'azione del difensore civico così come lo immaginano i presentatori di questa proposta: è la dimensione che si concretizza nella rilevazione e nella denunzia di eventuali manchevolezze, disfunzioni, negligenze o ritardi dell'azione amministrativa, ossia di ciò che nei paesi anglosassoni è stato sinteticamente ed espressivamente indicato come « maladministration »: un insieme di elementi di « sofferenza » ad un tempo soggettivi ed oggettivi, fatalmente destinati a proiettare i propri effetti dal piano dell'organizzazione, dove nascono con maggiore frequenza, a quello della produzione delle decisioni amministrative e degli atti che le esternano.

Sinteticamente può qui affermarsi che il problema non è soltanto, come prima detto, quello di aiutare l'amministrazione ad assumere la decisione migliore, bensì anche quello di dissolvere consolidate attitudini tardigrade, contribuendo a far sì che le decisioni stesse vengano assunte in tempo reale.

Abbiamo così posto l'accento su di un'altra caratteristica di fondo che la nostra proposta assegna al difensore civico, vale a dire quello di porsi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in un rapporto che sia ad un tempo di collaborazione e di stimolo antagonistico, di coesistenza critica e puntuale sollecitazione.

Le critiche più serrate nei confronti delle applicazioni che l'istituto ha avuto sul piano del diritto positivo si appuntano soprattutto su questo aspetto, sottolineando come molto spesso il difensore civico risulti sprovvisto di strumenti di intervento reale.

In realtà, non può non considerarsi quanto sarebbe paricoloso e, in ultima analisi, controproducente l'inserimento in sistemi già ricchi di farraginosità procedimentali dovute sovente a contrapposizioni e/o duplicazioni di ruoli e competenze; di ulteriori momenti di frizione quali quelli che inevitabilmente deriverebbero dal conferimento al difensore civico di poteri e strumenti a carattere repressivo. Questi, infatti, difficilmente potrebbero atteggiarsi secondo lineamenti di invincibilità e, di conseguenza, gli ineliminabili ambiti di reazione dell'amministrazione finirebbero col creare nuovi momenti di rallentamento, conducendo ad un risultato diametralmente opposto a quello perseguito.

Bisogna allora indirizzarsi verso soluzioni che, coerentemente con quanto si è prima affermato sul rapporto di « collaborazione antagonistica » che il difensore civico sarà chiamato ad instaurare con i pubblici poteri, siano tali da connotarlo come un vero e proprio « magistrato di persuasione », per riprendere una definizione diffusa ed al tempo stesso assai calzante. Si tratta, in sostanza, di individuare strumenti idonei a massimizzare le possibilità che l'amministrazione, a seguito degli interventi del difensore civico, si autocorregga, sviluppando da sé gli anticorpi necessari a rimuovere le proprie patologie contro le quali, viceversa, terapie d'urto sortirebbero, con ogni probabilità, l'unico effetto di aggravare le condizioni del paziente.

Ed ecco dunque che, in caso di reiezione delle proposte formulate dal difensore civico così come più sopra si è detto, la disciplina che qui si propone prevede l'immediato conseguimento di un primo risultato: l'esternazione, per il tramite del difensore civico, della posizione assunta dall'amministrazione circa la questione prospettata. Una posizione, è vero, che per il fatto di essere nota non perderà certo nulla della propria eventuale ingiustificata dannosità nei confronti del cittadino. Ma come non vedere che proprio da questa assicurata « conoscibilità » delle determinazioni amministrative derivano immediati benefici sul piano, ad esempio, delle eventuali iniziative giudiziali che i soggetti lesi sono in tal modo posti in condizione di meglio valutare in ordine alla convenienza ed alla opportunità ?

Non bisogna infatti dimenticare, lo ricordiamo per inciso, che il difensore civico non si colloca come strumento alternativo bensì concorrente rispetto ai rimedi offerti dal vigente sistema di giustizia amministrativa, in corrispondenza della cui attivazione può, come è espressamente previsto, sospendere la propria azione.

Ma uno degli aspetti più significativi della variante dell'istituto configurato dalla nostra proposta risiede certamente nell'ampia possibilità di accesso prevista nei riguardi sia della stampa che delle emittenti radiotelevisive. Accesso finalizzato alla più ampia diffusione delle risultanze cui il difensore civico sia pervenuto a seguito delle proprie attività istruttorie presso le pubbliche amministrazioni, eccezion fatta, naturalmente, per quanto risulti coperto da segreto d'ufficio.

Questa previsione, a ben vedere, « chiude il circuito », un circuito che si apre con l'istanza al difensore civico da parte del singolo o di un gruppo, prosegue con la trasmissione dell'istanza stessa verso l'amministrazione presso la quale viene poi verificata e, a seguito di un eventuale rigetto da parte dell'amministrazione stessa, viene alla fine « rimbalzata » nuovamente oltre che sul singolo, nella maniera specifica più sopra descritta, più in generale sulla pubblica opinione.

La logica complessiva nella quale si inserisce tale meccanismo di azione e reazione è evidentemente quella di individuare nel difensore civico un nuovo, agile strumento di mediazione-comunicazione tra cittadino/i e complesso dei pubblici poteri, favorendo uno scambio di informazioni ed istanze che valga a porre in maniera sempre più concreta e puntuale i secondi al servizio dei primi.

* * *

Il particolare impianto strutturale rappresenta l'altro aspetto caratterizzante e qualificante della proposta di legge che si sottopone all'approvazione di questa Assemblea.

La scelta operata su tale piano è dettata da una delle più fondate critiche mosse sin qui all'istituto del difensore civico, vale a dire quella secondo la quale sarebbe assolutamente impraticabile l'idea di contrapporre un solo difensore civico al complesso delle pubbliche amministrazioni oggi operante nel nostro Paese.

Nella convinzione di una totale improponibilità di siffatta soluzione, si è ipotizzato un modello operativo articolato su più livelli di uffici, secondo lo schema che di seguito si sintetizza:

a) previsione dei difensori civici regionali destinati a svolgere la propria opera nei confronti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, degli enti, istituti, consorzi ed aziende dipendenti, vigilati o controllati dalle regioni, dalle unità sanitarie locali;

b) istituzione della Conferenza nazionale dei difensori civici, della quale fanno parte i titolari degli uffici dei difensori civici regionali;

c) elezione, da parte della Conferenza, del difensore civico nazionale, scelto in un qualificatissimo novero di ex titolari delle più alte cariche (presidente della Corte costituzionale, primo Presidente o procuratore generale della Corte di Cassazione, presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei Conti, Avvocato Generale dello Stato, Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

La costruzione piramidale che, partendo « dal basso », giunge ad esprimere il difensore civico nazionale entro un ristretto ambito di qualificatissimi personaggi, si prefigge l'ambizioso obiettivo di fondere in un *continuum* armonico e funzionale l'espressione delle realtà regionali con quella dei massimi livelli istituzionali dello Stato.

Resta infine da sottolineare il carattere di elevatissimo *forum* di dibattito istituzionale che assume, nella proposta, la Conferenza nazionale dei difensori civici, la cui relazione annuale viene sottoposta all'esame del Parlamento, prevedendosene altresì la più ampia diffusione da parte dei mezzi di comunicazione di massa, in chiaro e coerente parallelismo con quanto previsto per le risultanze del lavoro dei singoli difensori civici.

Come si è già avuto occasione di ricordare, la presente proposta recepisce in larga parte le indicazioni provenienti dalla legislazione regionale già esistente, con la quale molte assemblee regionali hanno coraggiosamente anticipato l'introduzione dell'istituto del difensore civico nell'ordinamento repubblicano.

Il titolo primo della nostra proposta, della quale passiamo ora ad esporre nel dettaglio i tratti salienti, reca appunto la rubrica di « Norme-quadro per l'istituzione del difensore civico nelle regioni ».

L'articolo 1 definisce il quadro d'applicazione dei principi recati dalla legge, limitandoli, in conformità a quanto prima detto circa la complementarietà del difen-

sore civico rispetto ai mezzi di tutela giudiziale, alla « tutela non giurisdizionale dei cittadini e delle formazioni sociali nei confronti delle pubbliche amministrazioni ». Come ben può vedersi, particolare ampiezza è conferita al novero dei soggetti limitati a ricorrere al difensore civico, ivi compresi i portatori di interesssi diffusi.

Il comma 2 dell'articolo 1 finalizza con chiarezza l'istituto al conseguimento dei fini costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di nomina del difensore civico regionale, nomina che avviene mediante decreto del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione del Consiglio regionale, deliberata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. L'intervento delle massime autorità statali nel procedimento di nomina del difensore civico regionale trae la sua ragion d'essere nell'ambito di intervento tracciato dal precedente articolo 1, ed in particolare dalla legittimazione conferita al difensore civico di intervenire presso le amministrazioni statali centrali. Appare qui evidente la necessità di contemperare la legittimazione statale della carica con quella che la carica stessa si ricolleghi saldamente ad un circuito fiduciario con le forze politiche regionali così come risultano espresse e rappresentate in seno al Consiglio regionale.

L'articolo 3 determina le categorie degli eleggibili e cioè magistrati ed avvocati con almeno quindici anni di effettivo servizio professionale che abbiano dato prova concreta di capacità tecnico-giuridica, di equilibrio e di correttezza professionale.

L'articolo 4 sancisce l'incompatibilità con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale pubblica e privata, nonché con l'esercizio di attività imprenditoriale o commerciale.

L'articolo 5 fissa in un quinquennio la durata della carica, prevedendone la rinnovabilità per una sola volta. Quanto s'è appena detto sul collegamento fiduciario del difensore civico con l'assemblea regionale, com'è ben noto avente durata pure quinquennale, giustifica la scelta relativa alla lunghezza del mandato.

L'articolo 6 disciplina i casi di revoca della nomina e quelli di decadenza dall'incarico, i primi sono simmetrici a quelli di nomina di cui all'articolo 3 oltre che per malattia. I secondi sono simmetrici al verificarsi delle cause di incompatibilità previste all'articolo 5.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano il procedimento di accesso al difensore civico e quello dell'intervento di quest'ultimo presso le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9 stabilisce l'obbligo, per i responsabili degli uffici interessati di consentire al difensore civico l'accesso alla documentazione amministrativa concernente il caso dedotto, prevedendo espressamente.

L'articolo 10 prevede la possibilità che il difensore civico prosegua la propria iniziativa di assistenza, anche in presenza di una procedura giurisdizionale. In tal caso il Magistrato, a richiesta del difensore civico, fornisce le notizie sullo stato della procedura.

L'articolo 11 prevede l'esito delle iniziative del difensore civico e specificando che lo stesso rende edotto l'istante delle azioni che può eventualmente esporre in sede contenziosa.

L'articolo 12 prevede quale sanzione al comportamento della pubblica amministrazione la pubblicità della notizia a quotidiani o tramite emittenti radio televisive.

L'articolo 13 prevede nell'ipotesi la questione sottoposta al difensore sia da questi ritenuta di particolare e rilevante interesse generale che lo stesso può affidare la trattazione ad un Avvocato anche in sede giudiziale con assunzione delle spese a carico del proprio ufficio.

L'articolo 14 sottolinea che, in caso di carenza di tutela giuridica, il difensore civico può farne rapporto al Consiglio regionale ed al difensore nazionale.

L'articolo 15 dispone che il difensore civico invii una relazione annuale dell'attività svolta e sugli eventuali rimedi normativi e amministrativi ritenuti utili al

Consiglio regionale ed al difensore civico nazionale. Ciò fa di tale strumento un efficace centro propulsore dell'opera di rinnovamento e adeguamento al cambiamento sociale delle strutture amministrative e pubbliche.

Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 recano disposizioni organizzative, tra le quali merita attenzione quella che prevede la possibilità di articolazione dell'ufficio del difensore civico regionale anche mediante istituzione di uffici periferici collocati a livello di capoluogo di provincia.

L'articolo 21 prevede che l'onere finanziario per il difensore civico regionale è a carico delle Regioni.

Il titolo secondo reca norme sulla Conferenza nazionale dei difensori civici, così come quelle del successivo titolo terzo, relativo al difensore civico nazionale.

Per concludere, l'introduzione del difensore civico nell'ordinamento repubblicano appare ormai non più rinviabile, sulla scorta dell'esperienza regionale sin qui maturata e delle istanze che da più parti provengono per il completamento del sistema delle garanzie del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Ed è in una prospettiva di sempre maggiore trasparenza ed efficienza dei pubblici poteri che la presente proposta intende collocarsi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO NELLE REGIONI

ART. 1.

(Istituzione).

1. La tutela non giurisdizionale dei cittadini e delle formazioni sociali nei confronti della pubblica amministrazione centrale e periferica si attua attraverso la costituzione in ogni capoluogo di regione dell'Ufficio del difensore civico in conformità delle disposizioni seguenti.

2. Al fine di promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, le regioni provvedono, in armonia con i rispettivi statuti, alla istituzione e all'organizzazione dell'Ufficio del difensore civico.

ART. 2.

(Nomina).

1. Il difensore civico è nominato in ogni capoluogo di regione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa designazione del Consiglio regionale che delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

ART. 3.

(Requisiti soggettivi).

1. Possono essere designati all'Ufficio di difensore civico magistrati e avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio professionale che abbiano dato prova concreta di capacità tecnico-giuridica, di equilibrio e di correttezza professionale.

ART. 4.

(Incompatibilità).

1. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata, nonché con l'esercizio, sotto qualsiasi forma, di attività imprenditoriale o commerciale.

ART. 5.

(Durata).

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

ART. 6.

(Revoca e decadenza).

1. Qualora, per malattia o altra causa, vengano a mancare i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3 il difensore civico può essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio regionale il quale delibera nei modi previsti dall'articolo 2.

2. Il difensore civico, inoltre, decade nei casi in cui si verifichi una delle incompatibilità previste dall'articolo 4.

ART. 7.

(Istanza al difensore civico).

1. Il difensore civico può intervenire su istanza di cittadini, enti o associazioni.

2. Tale istanza non è soggetta ad alcuna formalità particolare, salva la facoltà del difensore civico di richiedere chiarimenti ed integrazioni, anche mediante audizione diretta del richiedente o persona da lui designata.

ART. 8.

(Iniziative del difensore civico).

1. Entro quindici giorni il difensore civico, valutata la fondatezza dell'istanza, richiede all'autorità nei cui confronti è proposta la doglianza un incontro per procedere congiuntamente all'esame dell'istanza. Tale incontro deve avvenire nei quindici giorni successivi.

2. Entro i quindici giorni successivi all'incontro di cui al comma precedente, il difensore civico formula per iscritto all'autorità la richiesta degli adempimenti ritenuti idonei a soddisfare l'istanza di tutela. Qualora la richiesta di intervento abbia per oggetto atti o comportamenti concernenti l'esercizio di funzioni delegate, le indicazioni formulate debbono essere comunicate dal difensore civico anche all'organo delegante per le eventuali iniziative di sua competenza.

ART. 9.

(Dovere di informazione).

1. L'autorità amministrativa alla quale il difensore civico si rivolge nell'esercizio delle sue funzioni deve assicurare al medesimo la consultazione di tutti gli atti attinenti con l'oggetto dell'intervento.

2. Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio possono essere opposti alle richieste del difensore civico, fatti salvi i limiti previsti da altre disposizioni di legge per quanto concerne il segreto di Stato.

3. Nel caso previsto dal comma 2 il difensore civico regionale informa il difensore civico nazionale per le iniziative di cui all'articolo 29.

ART. 10.

(Segreto istruttorio).

1. Qualora risulti instaurato un giudizio sull'oggetto dell'intervento del difen-

sore civico, questi può proseguire nella sua opera acquisendo tutti gli elementi necessari alla definizione del caso.

2. A richiesta del difensore civico il Magistrato fornisce le notizie sullo stato del procedimento.

3. In caso di richiesta specifica, concernente singoli atti istruttori, il Magistrato decide con provvedimento motivato sull'accoglimento o rigetto.

ART. 11.

(Esito delle iniziative).

1. In caso di accoglimento delle proposte del difensore civico l'Autorità procede all'adozione dei necessari provvedimenti entro il termine concordato.

2. In caso di rigetto l'autorità, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta del difensore civico adotta formale e motivato provvedimento di archiviazione, trasmettendone contestualmente copia conforme al difensore civico.

3. Entro sei mesi dalla data della ricezione della istanza il difensore civico comunica al presentatore della stessa l'esito dell'azione intrapresa, rendendolo edotto delle azioni che può eventualmente esperire in sede contenziosa.

ART. 12.

(Pubblicità).

1. Il difensore civico rende nota la decisione della pubblica amministrazione attraverso comunicati diffusi sui quotidiani o tramite emittenti radio televisive: le relative spese sono a carico dell'ufficio del difensore civico.

ART. 13.

(Tutela in giudizio).

1. Qualora la questione sottoposta al difensore civico sia da questi ritenuta di particolare e rilevante interesse generale, egli può anche affidarne la trattazione ad

un avvocato per la tutela del diritto o dell'interesse dedotto anche in sede giudiziale con assunzione delle spese a carico del proprio ufficio.

ART. 14.

(Carenza di tutela).

1. Se un diritto od un interesse di rilevanza costituzionale risultassero in concreto privi di adeguata tutela giuridica, il difensore civico può farne rapporto al Consiglio regionale e al difensore civico nazionale per le iniziative di cui agli articoli 26 e seguenti della presente legge.

ART. 15.

(Relazione annuale).

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il difensore civico invia al Consiglio regionale ed al difensore civico nazionale la relazione sull'attività svolta e sugli eventuali rimedi normativi ed amministrativi ritenuti utili o necessari.

ART. 16.

(Organizzazione dell'Ufficio).

1. Il difensore civico organizza il proprio ufficio anche attraverso l'istituzione di Uffici periferici nei capoluoghi di ciascuna provincia.

2. Egli può dotarsi di un organismo consultivo costituito da rappresentanti di associazioni od enti di tutela del cittadino.

ART. 17.

(Capo dell'Ufficio Provinciale).

1. Il difensore civico, previo parere favorevole del Consiglio regionale, può designare a capo dell'Ufficio provinciale un cittadino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

ART. 18.

(Incompatibilità e decadenza).

1. Il capo dell'Ufficio provinciale del difensore civico è soggetto alle medesime cause di incompatibilità e decadenza previste per il difensore regionale civico.

ART. 19.

(Personale dell'Ufficio).

1. L'organico dell'Ufficio regionale e degli Uffici provinciali del difensore civico è determinato dall'amministrazione regionale, d'intesa con il difensore civico. Il personale dell'Ufficio regionale del difensore civico non può in ogni caso essere inferiore alle cinque unità. Il personale destinato dall'Ufficio regionale e provinciale del difensore civico, chiamato dalle amministrazioni regionali, è collocato in posizione di comando o fuori ruolo.

ART. 20.

(Trattamento economico).

1. Al difensore civico spetta il trattamento economico previsto per i componenti del rispettivo Consiglio regionale.

2. Al capo dell'Ufficio provinciale del difensore civico spetta il trattamento economico previsto per i componenti del rispettivo Consiglio regionale nella misura di due terzi.

ART. 21.

(Onere finanziario).

1. L'onere finanziario derivante dalla attuazione del presente capo è a carico delle amministrazioni regionali, nel cui bilancio di previsione va istituito apposito capitolo.

CAPO II.

NORME SULLA CONFERENZA NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI.

ART. 22.

(Istituzione).

1. È istituita la Conferenza nazionale dei difensori civici, che ha sede in Roma.

2. Fanno parte, di diritto, della Conferenza i difensori civici regionali.

ART. 23.

(Competenze).

1. La Conferenza nazionale esamina le questioni di maggior rilievo emerse nell'attività dei singoli difensori civici regionali e ne determina l'indirizzo.

2. La Conferenza nazionale elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il difensore civico nazionale, il quale deve essere scelto tra persone che abbiano rivestito le seguenti cariche: presidente della Corte costituzionale, presidente o procuratore generale della Corte di cassazione, presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato e Presidente del Consiglio nazionale forense.

ART. 24.

(Presidenza).

1. La Conferenza nazionale, che si riunisce almeno ogni tre mesi, è presieduta dal difensore civico nazionale.

2. Questi provvede alla convocazione della Conferenza ed alla fissazione dell'ordine del giorno.

ART. 25.

(Pubblicità).

1. Sulla base dei lavori della Conferenza, il difensore civico nazionale elabora una relazione annuale che presenta,

entro il 30 giugno di ogni anno, ai Presidenti delle due Camere.

2. Una sintesi della relazione annuale, di cui al comma 1, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. È inoltre data a tale sintesi una adeguata pubblicità da parte della Conferenza nazionale.

CAPO III.

IL DIFENSORE CIVICO NAZIONALE.

ART. 26.

(Competenze).

1. Il difensore civico nazionale presiede la Conferenza nazionale dei difensori civici e ne coordina l'attività.

2. Esamina le relazioni dei difensori civici regionali elaborando proposte e rimedi per le disfunzioni riscontrate nell'attività della pubblica amministrazione.

3. Tiene i rapporti con gli organi costituzionali dello Stato.

4. Ha inoltre il dovere di segnalare al Parlamento i casi di cui all'articolo 14.

ART. 27.

(Durata).

1. Il difensore civico nazionale dura in carica 5 anni e non è rieleggibile.

ART. 28.

(Incompatibilità, revoca e decadenza).

1. Il difensore civico nazionale è soggetto alle incompatibilità previste dall'articolo 4 e alle correlate cause di revoca e di decadenza di cui all'articolo 6.

ART. 29.

(Segreto di Stato).

1. Il difensore civico nazionale nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 9 chiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché entro trenta giorni confermi o meno l'esistenza del segreto di Stato.

2. In mancanza di una risposta del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine suddetto, il vincolo del segreto di Stato non può essere opposto al difensore civico regionale che ne viene informato dal difensore civico nazionale.

ART. 30.

(Trattamento economico).

1. Al difensore civico nazionale spetta il trattamento economico corrispondente a quello di Ministro della Repubblica.

ART. 31.

(Personale dell'Ufficio).

1. L'Ufficio del difensore civico nazionale ha sede in Roma.

2. Il personale dell'Ufficio del difensore civico nazionale è costituito da provenienti dalle Amministrazioni dello Stato o dagli enti pubblici anche economici, e collocati in posizione di comando o fuori ruolo.

ART. 32.

(Consulenti).

1. Il difensore civico nazionale può stipulare contratti d'opera con esperti altamente specializzati nelle discipline attinenti la pubblica amministrazione.

2. Le relative spese sono a carico dell'Ufficio del difensore civico nazionale.

ART. 33.

(Onere finanziario).

1. Le spese per il funzionamento dell'Ufficio del difensore civico nazionale e della Conferenza nazionale dei difensori civici sono imputate ad uno o più capitoli specificamente previsti nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.